

DISCIPLINARE

Inerente i rapporti tra le lavoratrici beneficiarie di voucher di conciliazione e il soggetto gestore del progetto denominato "Sportello di Conciliazione Sociale" Comune di Fondi.

Articolo 1 - Premessa

Il presente documento contiene la disciplina fondamentale delle relazioni costituite fra il soggetto gestore del progetto "Sportello di Conciliazione Sociale" ovvero il Comune di Fondi e le donne lavoratrici che risulteranno assegnatarie di voucher di conciliazione, in base alla procedura di selezione regolata dall'Avviso pubblico di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante.

Come già rappresentato nell'Avviso, la presentazione della domanda di erogazione del voucher comporta l'integrale accettazione di tutte le disposizioni contenute nell'Avviso stesso nonché nel presente disciplinare.

Art. 2 - Parti del rapporto

Il soggetto gestore del progetto suindicato è il Comune di Fondi .

Beneficiarie dei voucher di conciliazione sono le donne lavoratrici la cui richiesta di erogazione sia stata ritenuta ammissibile e finanziabile nell'ambito della procedura prevista dall'Avviso.

I servizi di conciliazione oggetto del progetto "Sportello di Conciliazione Sociale" vengono resi esclusivamente dai Fornitori inseriti nella apposita short list di progetto e scelti dalle donne lavoratrici per la fornitura di specifici servizi.

Articolo 3 - Fasi essenziali del rapporto

Le fasi essenziali del rapporto possono così descriversi:

- alle donne selezionate in base alla procedura regolata dall'Avviso, il Comune rilascia uno o più voucher per gli importi definiti nell'ambito di tale procedura
- negli stessi voucher sono anche esattamente indicati il/i fornitore /i presso il/ i quale/i detti voucher dovranno essere utilizzati e gli specifici servizi destinati ad essere finanziati;
- acquisito il voucher, la donna beneficiaria deve attivare il voucher medesimo consegnandolo al Fornitore individuato entro il termine di validità indicato nello stesso voucher ;
- il fornitore prescelto, una volta ricevuto il voucher deve darne immediata comunicazione al Comune di Fondi , in ogni caso tale comunicazione non potrà avvenire oltre i 30 giorni dalla data di attivazione del voucher .
- ad avvenuta erogazione ed attestazione dei servizi indicati nel voucher , secondo quanto indicato al successivo art. 4, Il Comune di Fondi corrisponderà al Fornitore l'importo indicato nel voucher utilizzato, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.

Articolo 4 - Obblighi ed oneri delle beneficiarie

Le beneficiarie del voucher si obbligano, quali espresse condizioni per usufruire del beneficio a:

- ritirare il voucher entro giorni 15 dalla comunicazione di ammissione, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie sul sito web di progetto www.plusfondi . Il voucher andrà ritirato presso il Comune di Fondi;
- attivare il voucher ricevuto, mediante presentazione del medesimo al Fornitore individuato, entro il termine indicato nel voucher;

- attestare, a fine rapporto, l'avvenuta erogazione del servizio, controfirmando la corrispondente dichiarazione resa dal Fornitore, confermando al contempo la persistenza dei requisiti indicati nella domanda durante l'intero periodo di fruizione dei servizi;
- fornire le eventuali comunicazioni previste al successivo art. 5;
- a richiesta, fornire al Comune di Fondi e all'Amministrazione Regionale, nonché agli altri enti competenti, tutte le informazioni utili a valutare e monitorare l'efficacia e l'efficienza dello strumento di conciliazione oggetto del presente disciplinare.

Articolo 5 – Obblighi di comunicazione

La beneficiaria del voucher è tenuta a fornire al Comune di Fondi immediata comunicazione delle eventuali variazioni rilevanti in merito alle informazioni fornite al Comune medesimo con la richiesta di assegnazione del voucher, ed in particolare in merito a:

- a) cessazione del rapporto di lavoro;
- b) variazioni di residenza della beneficiaria al di fuori del territorio comunale;
- c) cessazione del diritto di soggiorno;
- d) interruzioni, da qualsiasi ragioni dipendenti, della fruizione del servizio;
- e) variazioni intervenute in relazione al carico di cura.

Tali comunicazioni dovranno essere inviata al Comune di FONDI – Settore III Servizi alla Persona, Piazza Municipio n. 1, 04022 Fondi (LT).

Oltre al nominativo e all'indirizzo del mittente, sull'esterno del plico andrà riportata la seguente dicitura: “ Progetto PLUS del Comune di FONDI – Sportello di Conciliazione Sociale- Voucher di servizio per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle donne”

Articolo 6 - Revoca e decadenza del contributo

Il voucher assegnato potrà essere oggetto di decisione di revoca da parte del Comune di Fondi all'esito delle valutazioni operate con riferimento alle variazioni individuate alle lettere a), b), c) d) ed e) del precedente art. 5. Indipendentemente dalla comunicazione della beneficiaria, il Comune di Fondi potrà comunque disporre la revoca del beneficio quando rilevi l'intervento di variazioni significative rispetto alla situazione rappresentata nella domanda di voucher, nonché, infine, nel caso di mancato rispetto, da parte della beneficiaria, degli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 5. A seconda della ragione della disposta revoca, il Comune di Fondi deciderà in ordine all'eventuale rimborso (al Fornitore, nell'interesse della beneficiaria) di quota parte dell'importo individuato nel voucher, da determinarsi con riferimento alla quota parte di servizio effettivamente riconoscibile.

Il voucher rilasciato decadrà di ogni validità nelle seguenti circostanze:

- a) mancato ritiro del voucher entro 15 gg dalla comunicazione di ammissione ;
- b) mancata consegna del medesimo al Fornitore entro la scadenza indicata ;
- c) fruizione di servizio significativamente diverso da quello individuato nel voucher;
- d) appuramento della non veridicità dei dati forniti dalla beneficiaria con la richiesta di voucher;
- e) mancata fruizione dei servizi entro la data indicata sul voucher. Il voucher perderà di valore anche nei seguenti casi:
 - qualora il fornitore non provveda a dare comunicazione dell'intervenuta attivazione nei tempi previsti (art. 3) ;
 - qualora il fornitore non provveda a consegnare la documentazione richiesta per la rendicontazione entro la data **30/06/2015** .

Fermo restando quanto sopra, sin d'ora resta stabilito che in nessuna ipotesi, nemmeno per ragioni dovute a forza maggiore, potrà precedersi al rimborso del voucher qualora la documentazione prescritta non pervenga entro la data del **30 /06/2015**.

Articolo 7 - Eventuale esigenze di sostituzione del fornitore

La beneficiaria potrà sottoporre, in corso di procedura, una sola istanza, debitamente motivata, per la sostituzione del voucher rilasciato con altro facente riferimento a diverso Fornitore (sempre individuato fra quelli presenti nell'apposita short list) e sempre che non si sia proceduto ad attivazione del voucher. Tale limite potrà essere superato in caso di esaurimento dei posti disponibili presso il fornitore selezionato.

L'istanza dovrà essere inoltrata al Comune di FONDI – Settore III Servizi alla Persona, Piazza Municipio n. 1, 04022 Fondi (LT).

Il Comune di Fondi, si riserva una valutazione di merito tenendo conto delle motivazioni addotte, dello stato di avanzamento del progetto e del contenuto della nuova istanza. In caso di esito positivo potrà essere rilasciato un nuovo voucher riferito al nuovo fornitore per un importo corrispondente in tutto o in parte al valore del voucher originario.

Articolo 8 - Obblighi di pagamento del Comune di Fondi

Il pagamento del voucher verrà effettuato direttamente al Fornitore, secondo quanto indicato all'art 9 dell'Avviso pubblico per la creazione di una short list di fornitori di servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne e art. 6 del relativo disciplinare.

Articolo 9 - Autonomia del rapporto fornitore / beneficiaria e manleva

Lo scrivente Comune in nessun modo e per nessuna ragione, può essere chiamata a rispondere di eventuali atti o comportamenti del Fornitore o della beneficiaria non in linea con il regolare svolgimento dell'iniziativa, rimanendo lo stesso del tutto estranea alle relazioni correnti tra il Fornitore e la donna beneficiaria.

Articolo 10 - Verifiche e controlli

Il Comune di Fondi si riserva di effettuare verifiche - anche a campione ed anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - sulla documentazione presentata a corredo della domanda di erogazione voucher, inclusa la conformità all'originale della documentazione prodotta.

Analoghi controlli potranno venire effettuati con riferimento alla documentazione presentata a corredo della domanda di pagamento del voucher.

Le verifiche potranno essere disposte anche in merito all'effettivo svolgimento del servizio, sia dall'Amministrazione Regionale o dagli Uffici Comunitari tramite i propri organi ispettivi od altro soggetto delegato o comunque competente per legge.

Articolo 11 - Divieto di cessione

E' fatto espresso divieto alla beneficiaria, sotto sanzione di nullità assoluta, di cedere a terzi a qualsivoglia titolo, totalmente o parzialmente, le posizioni ed i diritti scaturenti dal voucher.

Articolo 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'Avviso, dal presente disciplinare ed allegati, unico Foro competente sarà quello di Latina.